

Dando implicito riscontro alle numerose richieste di chiarimento formulate da alcune imprese, si forniscono le seguenti delucidazioni. Poichè il documento è suscettibile di ulteriori integrazioni, si suggerisce alle imprese interessate di visionare la pagina anche successivamente.

Quesito n. 1) il bando prevede fra i requisiti, che l'impresa sia iscritta alla CCIAA per "attività coerenti con le finalità descritte al punto 1) del bando stesso. Dette attività coincidono con quelle sinteticamente descritte al 1° capoverso del punto 1) "Oggetto e finalità dell'intervento" ?

Risposta: Si. Si è ritenuto di utilizzare l'aggettivo "coerenti" al fine di consentire la partecipazione anche di imprese che, nella descrizione delle attività svolte, risultanti dall'iscrizione alla CCIAA, non recano una dicitura identica a quella menzionata al punto 1), ma che comunque siano riconducibili a tale finalità in via complementare o in via assorbente. Si consideri, del resto, che tra i requisiti tecnico professionali che occorre possedere figura, al punto 12.d del bando, l'aver espletato incarichi di formazione di anagrafe immobiliare specializzata per la gestione tributaria (....).

Quesito n. 2) il requisito di iscrizione alla CCIAA per attività (e non oggetto sociale) coerente con le finalità di cui al punto 1) del bando deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate in ATI . Questo vuol dire che tutte le imprese in questione debbono possedere un certificato CCIAA recante identica dicitura tra le attività svolte ?

Risposta: No. Possono partecipare anche imprese, riunite in ATI, le cui attività, risultanti dall'iscrizione CCIAA, sono diverse fra loro, a condizione che siano comunque riconducibili a fasi dell'attività descritta al primo capoverso del punto 1) del bando.

Quesito n. 3) Nella modulistica predisposta dal Comune, tra le dichiarazioni che l'impresa partecipante deve rendere, con riferimento al punto II) del disciplinare, figura a pag. 4 un'elenco dei principali servizi prestati nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È corretto indicare a tal fine l'elenco dei principali servizi svolti nel triennio **2008-2010**, indicando il cliente, l'importo fatturato nell'anno per singolo cliente, la tipologia di servizio fornito e la durata dell'appalto?

Risposta: parzialmente corretto. Premesso che, non figurando questa specifica dichiarazione tra quelle relative al possesso di requisiti, la cui mancanza costituisce motivo di esclusione, i tre anni di cui, a fini conoscitivi, si chiede notizia sono quelli calcolabili andando indietro di tre anni rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, quindi, giugno 2011-2010-2009-giugno 2008. Sarebbe, inoltre, opportuno indicare, nel caso di un incarico che va avanti da più di tre anni, l'importo complessivo dell'incarico e la sua incidenza effettiva negli anni in questione.

Quesito n. 4) Il requisito di cui al punto 12.d del bando deve essere posseduto per intero da almeno una impresa facente parte del raggruppamento oppure può essere posseduto in misura proporzionale alla quota di servizio che l'impresa si impegnerà a svolgere ?

Risposta: Al quesito è stata data risposta indirettamente con il chiarimento pubblicato sul profilo del committente in data 13 giugno u.s.. Dell'eventuale raggruppamento deve far parte almeno un'impresa che possiede per intero il requisito di cui al punto 12.d del bando.

Quesito n. 5) Il punto 12.c del bando di gara prevede che l'impresa partecipante debba possedere, tra i propri requisiti di partecipazione, l'aver espletato negli ultimi tre esercizi servizi "assimilabili all'oggetto della gara" per un importo non inferiore a € 1.500.000,00. "Attività volte alla costituzione e gestione dell'anagrafe immobiliare, ricognizione censuaria e creazione di un censimento informatizzato" rientrano fra quelle considerate assimilabili, anche se "non finalizzate alla gestione tributaria." ?

Risposta: La risposta è positiva; coerentemente del resto con quanto sancito al successivo punto 12.f del bando, laddove si consente che il possesso dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 446/97, sia posseduto anche da una sola impresa di un ipotetico RTI.

Quesito n. 6) Tra i soggetti che possono essere ammessi a formulare offerta rientrano anche gli RTI di tipo verticale ?

Risposta: Non si intravvede alcun motivo ostativo alla partecipazione di un RTI di tipo verticale

Quesito n. 7) Come mai nel bando, dal momento che questo non esclude la partecipazione di un RTI di tipo verticale, non vengono indicate le prestazioni ritenute principali anche in termini economici, da porre a carico del capogruppo e quelle secondarie da porre a carico della/delle imprese mandanti ?

Risposta: il fine e le circostanze nelle quali è consentito il dialogo competitivo sono specificati dai commi 1 e 2 dell'art. 58 del codice dei contratti e la determina a contrarre riporta le motivazioni di questa scelta proprie di questa S.A. .

Conoscere in quale quantità si possono ripartire le varie attività che compongono un servizio così complesso come quello oggetto dell'appalto significherebbe avere già un'idea-progetto abbastanza chiara e definita,

facendo così venir meno il presupposto per il ricorso al dialogo competitivo. Viene, piuttosto, demandato al RTI partecipante di indicare nell'istanza le parti del servizio (in termini percentuali) che saranno assunte da ciascuna impresa costituente l'associazione nonchè l'indicazione della capogruppo. La conoscenza di tali dati è necessaria alla S.A. per verificare il possesso dei requisiti di cui ai punti 12.b e 12.c del bando di gara. La proposta progettuale, quando presentata, dovrà riflettere tale ripartizione .
A suffragio della tesi appena esposta, si noti che il comma 5 dell'art. 58 prevede che il bando indichi i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, "indicati fra quelli **pertinenti** previsti dagli articoli da 34 a 46".

Quesito n. 8) Nel caso che a partecipare sia un RTI non ancora costituito, la dichiarazione d'impegno a conferire mandato deve essere prodotta unitamente all'istanza di partecipazione (prima fase della procedura) ovvero in fase di presentazione dell'offerta economica?

Risposta: nell'istanza, fra le altre cose, va indicato a quale delle imprese del costituendo RTI sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (punto II, lettera o) del disciplinare), mentre l'impegno a conferire mandato dovrà sicuramente figurare nell'offerta economica.

Quesito n. 9) Nel caso in cui al dialogo competitivo voglia partecipare anche un RTI, è necessario indicare, oltre alle parti che dovranno essere svolte dalle varie imprese, anche la loro ripartizione percentuale ? E questa ripartizione percentuale va precisata nell'istanza di partecipazione oppure può essere definita in sede di presentazione dell'offerta economica ?

Risposta: come precisato precedentemente, la conoscenza della percentuale di ripartizione del servizio è indispensabile già in fase di qualificazione al fine di calcolare qual'è la percentuale del requisito economico finanziario che ciascuna impresa deve possedere.

Quesito n. 10) Il corrispettivo spettante all'impresa aggiudicataria sarà calcolato sulla base dell'incremento del gettito ovvero sul valore complessivo dell'accertamento ?

Risposta: il corrispettivo sarà calcolato sulle maggiori entrate effettivamente incassate a seguito dell'attività, svolta dall'aggiudicatario nei cinque anni successivi all'affidamento, nel rispetto dei termini di prescrizione.

Quesito n.11) A pag. 3 del bando è precisato che il corrispettivo per la riscossione volontaria e coattiva, riferita dagli atti accertativi da riconoscere al concorrente, sarà quantificato secondo quanto stabilito per legge nella G.U. per la remunerazione ad Equitalia. Significa che tale corrispettivo va ad aggiungersi al 45% a base d'asta ?

Risposta: no. Con la precisazione in parola si intendeva piuttosto evidenziare che esiste comunque un aggio da riconoscere ad Equitalia per le riscossioni volontarie e coattive, che non costituiscono entrata per il Comune, rispetto al quale l'impresa che volesse offrire uno sconto, deve sapere che comunque questo deve essere contenuto all'interno del ribasso proposto.

Quesito n. 12) Tra le attività oggetto di affidamento, inerenti la gestione dell'idrico, rientra anche il servizio di lettura contatori presso l'utente ?

Risposta: la lettura contatori non rientra fra i servizi che oggetto dell'appalto

Quesito n. 13) Tra gli elementi costitutivi del progetto tecnico, che saranno valutati, sembrerebbe figurare anche la completezza della convenzione (punto g della tabella riprodotta a pag. 5 del bando). Tuttavia la formula riprodotta non riporta il punto medesimo fra quelli che saranno a tal fine computati. Vuol dire che in realtà a questo elemento non si intende attribuire alcun valore ?

Risposta: si tratta palesemente di un errore dovuto al fatto che l'elemento g) è stato introdotto in una versione successiva alla prima stesura. Quando si procederà alla valutazione delle offerte tecniche si utilizzerà la formula opportunamente adeguata ("sommatoria relativa a 11 elementi di valutazione.....").

IL DIRIGENTE

Dott. G. Mirabelli